



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/20

Dec. n. 2/20

Il giorno 26 gennaio 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta da:

Avv. Tiberio Gulluni - Presidente

Avv. Lorenzo Coleine - Componente

Avv. Andrea Colantoni - Componente

sciogliendo la riserva del 12 novembre 2020, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato in data 23 ottobre 2020 dall'avv. Michele
DELL'OLIO, per conto del Moto Club "MILANI" nell'interesse del
pilota Alfio PULVIRENTI,

avverso la decisione n. 9/20 del 16.10.2020 del Giudice Sportivo Nazionale – con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dal M.C. “MILANI” per conto del pilota Alfio Samuele PULVIRENTI, avverso la decisione del C.d.G.D. del 27.9.2020, assunta in seguito al reclamo avanzato in pari data dallo stesso pilota sul campo di gara, al termine della manifestazione cod. NAZMX062 e relativa al Campionato Italiano Motocross Junior Senior 85.

FATTO

Nel corso della gara finale del campionato di motocross Junior Senior 85, tenutasi a Ponte Egola (PI) il 27 settembre 2020, il pilota Pulvirenti Alfio Samuele, del Team MILANI, veniva sanzionato dal C.d.G.D. con la retrocessione di dieci posizioni per aver effettuato un salto nonostante il segnale esposto dall'Ufficiale di Percorso costituito dalla esposizione della bandiera bianca con “Croce di S. Andrea”.

Avverso provvedimento sanzionatorio l'A.s.d. M.C. MILANI, per conto del pilota Pulvirenti, presentava reclamo invocando una disparità di trattamento rispetto al pilota Zanchi Ferruccio il quale, secondo la tesi del reclamante, aveva anch'egli omesso di osservare la medesima segnalazione con la conseguente necessaria applicazione anche a quest'ultimo della sanzione della retrocessione di dieci posizioni.

A sostegno della propria tesi, il reclamante richiamava il filmato ufficiale della gara, reperibile sulla piattaforma web "You Tube", in forza del quale si evinceva, a suo dire, che anche il pilota Zanchi, che lo precedeva di una posizione, aveva effettuato un salto in corrispondenza della medesima segnalazione di pericolo.

Chiedeva pertanto che in accoglimento del reclamo venisse modificata la classifica della manifestazione con applicazione della retrocessione di dieci posizioni anche al Pilota Zanchi Ferruccio.

Presentava rituale memoria difensiva il resistente Ferruccio Zanchi.

Il Pulvirenti presentava una ulteriore memoria difensiva alla quale erano allegare anche delle dichiarazioni testimoniali sottoscritte da persone presenti alla gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale con provvedimento del 16 ottobre 2020, rigettava il reclamo.

Avverso questa decisione ha proposto appello l'A.s.D. M.C. MILANI, affidato a tre motivi. Ha resistito con memoria difensiva Zanchi Ferruccio.

DIRITTO

Con il primo motivo di appello, viene dedotta genericamente la nullità della procedura sulla base del fatto che non sarebbe stata comunicata al reclamante la memoria difensiva depositata in prime cure da Ferruccio Zanchi.

La doglianza è infondata. Invero il Regolamento di giustizia (art. 79), stabilendo che la decisione viene presa dal Giudice senza udienza, non prevede la facoltà delle parti di ulteriormente controdedurre sulle eventuali avverse difese, limitandosi a prevedere l'onere di comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza alle persone interessate, le quali nei due giorni prima possono far pervenire delle memorie.

Ad ogni modo, in considerazione delle funzioni di questa Corte è opportuno rilevare che per quanto possibile deve sempre essere adottato ogni accorgimento utile a garantire il pieno contraddittorio fra le parti e, pertanto, l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale avrebbe dovuto, in una ottica garantista, comunicare alla parte reclamante l'avvenuta costituzione del controinteressato attraverso la formale trasmissione della memoria difensiva provvedendo, eventualmente, a differire l'udienza al fine di consentire l'adempimento.

Ciò precisato, l'appello è comunque fondato.

Con il secondo motivo di reclamo, la parte appellante critica la decisione del Giudice Sportivo Nazionale laddove, in base al filmato Youtube, ha ritenuto che al momento del passaggio del Pilota Zanchi l'U.P. non stesse ancora sventolando la bandiera quando invece dalla visione del medesimo filmato risultava esattamente il contrario.

Con il terzo ed ultimo motivo di reclamo viene dedotta l'erroneità della decisione impugnata per non aver ritenuto attendibili e, dunque, rilevanti ai fini del decidere le testimonianze prodotte in atti.

Si rileva innanzitutto che nel caso in esame non è contestato da nessuna delle parti in causa che nel punto del tracciato ove è avvenuta l'irrogazione della sanzione, le stesse abbiano entrambe effettuato un salto.

Il Pulvirenti ammette ciò espressamente nel ricorso di primo grado limitandosi a chiedere l'applicazione della stessa sanzione a carico dello Zanchi; quest'ultimo, invece, sostiene di aver tentato di evitare il salto chiudendo il gas ma non riuscendovi completamente a causa della velocità di approccio allo stesso.

Orbene essendo questo il *thema decidendum*, non convince quanto sostenuto dal Giudice di prime cure secondo il quale al momento del salto dello Zanchi l'U.P. non avesse esposto la bandiera bianca con Croce di S. Andrea, prima di tutto perché ciò non si evince con chiarezza dal filmato, anzi dallo stesso emerge che l'U.P. aveva invece esposto la predetta bandiera (peraltro si deve pure condividere quanto sostenuto sul punto da parte reclamante circa il fatto che se la situazione di pericolo sussisteva per il Pulvirenti doveva sussistere anche per Zanchi che lo precedeva di poco), ma soprattutto perché trattavasi di un fatto pacifico ossia non contestato dal diretto

interessato. In altre parole, Zanchi non aveva negato che nel momento del passaggio l'U.P. aveva esposto la bandiera di segnalazione ma aveva soltanto eccepito la involontarietà del proprio comportamento. Da ciò discende, come ulteriore corollario, l'irrelevanza delle testimonianze scritte depositate in primo grado. E ciò a prescindere dalla loro attendibilità e dalla ritualità della acquisizione delle stesse che, comunque, deve avvenire secondo le regole dettate dal codice di procedura civile ai sensi del quale le dichiarazioni dei testi devono essere o rese in udienza, ovvero, qualora rese fuori udienza, previa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 257 *bis* c.p.c. e 103 *bis* disp. att. c.p.c.

Il presente ricorso consente a questa Corte fare la giusta chiarezza in materia di valido ai fini della decisione di immagini non formalmente contenute nel rapporto di gara.

Nel sistema probatorio della giustizia sportiva il rapporto del Commissario di Gara ha un sicuro valore privilegiato, costituendo una presunzione *iuris tantum*, con la conseguenza di onerare il ricorrente dell'onere di dimostrare il proprio assunto. La valutazione in ordine alla fondatezza degli elementi probatori eventualmente adottati è rimessa al libero e prudente apprezzamento del giudice.

In tale ottica appare sicuramente ammissibile la prova video, laddove vi sia la certezza della provenienza delle immagini, come nel caso del filmato ufficiale della gara.

Accertato che il pilota Zanchi ha effettuato un salto in presenza del divieto, rimane da verificare se ai fini della applicazione della sanzione sia dirimente la volontarietà o meno del comportamento, in quanto se si prosegue nella visione del filmato di gara si osserva che, nei giri successivi in assenza del divieto, Zanchi effettua il salto superando ambedue i dossi. Si deve pertanto ritenere che il pilota abbia tentato di osservare la norma di sicurezza chiudendo il gas per evitare il salto ma non vi sia riuscito completamente.

Tuttavia il salto è stato effettuato e la sanzione non può che essere applicata non rilevando la volontarietà o meno del comportamento. Su questo punto occorre osservare, infatti, che le dichiarazioni rese nel corso di una intervista dal responsabile dell'ufficio Fuoristrada FMI Gianluca Avenoso, per quanto autorevoli, sono ininfluenti in quanto inerenti alla diversa bandiera gialla.

Nel caso di specie la bandiera esposta era quella bianca con croce di S. Andrea, la quale, giova ricordarlo, indica personale sanitario in pista, vietando qualsivoglia salto da parte dei concorrenti. La condotta prescritta dall'art. 12.3 del Regolamento di specialità in presenza di tale segnalazione non è quella di moderare la velocità ma quella di ridurre

la stessa sino al punto di essere pronti all'arresto del motociclo, con divieto di effettuare qualsivoglia salto. Evidente la *ratio* della norma, ovvero quella di evitare momenti in cui il pilota non può arrestare il motociclo, giacché prioritaria appare la tutela del personale medico in pista e del pilota eventualmente oggetto di cure mediche in loco, potenzialmente posto in pericolo dall'inconciliabilità fisica tra salto e arresto del motociclo. Né tanto meno appare rilevante il discorso relativo al fatto che la stessa fosse solo esposta e non sventolata, in quanto la bandiera bianca con croce di S. Andrea prevede la semplice esposizione.

P.Q.M

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 9/2020, resa in data 16 ottobre 2020, e pubblicata in pari data, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata:

- a) dispone l'applicazione della retrocessione di dieci posizioni al pilota Ferruccio Zanchi con la conseguente riformulazione dell'ordine di arrivo della gara cod. NAZMX062 svoltasi in data 27 settembre 2020;

- b) manda al Settore Tecnico Sportivo F.M.I. e, per l'effetto, autorizza il medesimo a rettificare la Classifica di Campionato Italiano Motocross Junior Senior 85.
- c) Nel contempo, autorizza il medesimo S.T.S. a ripubblicare la predetta classifica così come rettificata, nei termini di cui in motivazione.
- d) Manda alla segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 26 gennaio 2021

Il Presidente
della Corte Sportiva d'Appello
(avv. Tiberio Gulluni)

